

tro basiliche. Le dimoranti sì in Roma, che fuori, sono le seguenti.

I. Tutte le monache professe di perpetua clausura soggette sì agli ordinari de' luoghi, e superiori regolari, che immediatamente alla S. Sede, le novizie, o altre donne secolari loro coabitanti, colla debita licenza, o per educazione, o per altra causa.

II. Le monache parimente professe, che qualche volta escono dalla clausura per questuare.

III. Le Oblate approvate dalla S. Sede, che vivono in comunità, benchè senza clausura, loro novizie, educande, ed altre seco coabitanti.

IV. Le Terziarie, che vivono in comunità, benchè senza clausura, nè approvate dalla S. Sede, loro novizie, educande, ed altre seco loro coabitanti.

V. Le zitelle, e donne dimoranti ne' conservatori, benchè non comprese nel numero delle fin qui nominate, e benchè senza clausura. *Paterna Charitas*, § *Ut autem*.

VI. Li carcerati per cause civili, e criminali de' tribunali sì ecclesiastici, che laici, non però dalla S. Inquisizione.

VII. Li regolari ritenuti nelle carceri claustrali, o perchè non sono terminate le loro cause, o perchè non è compito il tempo della pena impostagli.

VIII. Li confinati per precetto di qualunque superiore in qualche luogo; o città in vece di carcere, custodia, esilio, o rilegazione. *Paterna Charitas*, § *Ad eos*.

IX. Gli anacoreti, ed eremiti, non però quei di niuna clausura, o vivano, o no collegialmente, benchè sotto il governo degli ordinari, e con proprie regole, ma quei, che vivono separatamente uno dall' altro in continua clausura, e solitudine, benchè non totalmente perpetua, e benchè siano d' Istituto monastico, o ordine regolare, come alcuni Cisterciensi, Certosini, ed Eremiti di S. Romualdo. *Ibid.*, § *Item Anachoretas*.

Le persone dimoranti fuori di Roma solamente sono le seguenti.

I. Li condannati in galera, o altrove ad opus, ed a quello addetti. *Ibid.*, § *Ad eos*.

II. Li schiavi, e prigionieri di guerra.

III. Gl' infermi tanto laici, che ecclesiastici, sì secolari, che regolari, di qualunque ordine, li quali, secondo il giudizio del medico, non potendo sì presto liberarsi dall' infermità, non sono in istato di venire a Roma dentro il decorso dell' Anno Santo, o anche guariti, non potrebbero fare il viaggio senza grave incomodo e pericolo di ricaduta.

IV. I malsani abitualmente, se intraprendendo il viaggio, potessero facilmente infermarsi, o soggiacere a qualche grave corporale incomodo.

V. Li vecchi sopra gli anni settanta. *Paterna Charitas*, § *Denique*.

Eccettuate le monache, Oblate, Terziarie di Roma, qualunque esse siano, novizie, zitelle, ed altre donne dimoranti con le dovute licenze tanto ne' monasteri delle medesime,

quanto ne' conservatori, e comunità. Come pure li carcerati nelle prigioni di Roma.

Alle quali persone tutte può commutarsi la visita delle quattro basiliche in altre opere pie dal solo eminentissimo, e reverendissimo sig. cardinale vicario, o suo vicegerente, o per se stesso, o per mezzo de' confessori, secondo lo stato, condizione, e possibilità di ognuna, e circostanze del luogo, o tempo.

A tutti gli altri sopra enunziati può farsi tale commutazione dai loro rispettivi ordinari, e superiori, sì secolari, che regolari.

Ancorchè rispetto agli ordinari de' luoghi alcuni delli sopraddetti fossero esenti dalla loro giurisdizione, comechè persone secolari, e regolari dimoranti fuori de' chiostri colle debite licenze. *Paterna Charitas*, § *Nos enim*.

§ V. Delle opere ingiunte a tutte le suddette persone.

Queste sono le istesse, che debbono adempire gli abitanti di Roma, e suo distretto, come anche li Forastieri venuti a Roma, cioè orazione, confessione sacramentale, e comunione eccettuata la visita delle quattro basiliche, in luogo della quale dovranno adempire le opere di pietà, che gli saranno ingiunte, come sopra.

Quali adempite, conseguiranno pienissima Indulgenza, Giubileo, e remissione di tutti i loro peccati, e saranno partecipi de' favori, e Indulti, che si diranno appresso, come se personalmente avessero visitate le quattro basiliche di Roma.

Anche nel caso, che cominciato l' adempimento delle suddette opere, fossero prevenute dalla morte.

E con facoltà di acquistare la sola Indulgenza, anche la seconda volta, se dentro il decorso dell' Anno Santo reciteranno tutte le dette opere ingiunte. *Paterna Charitas*, § *Itaque*.

E qui da notarsi, che alle monache, Oblate, zitelle, ed altre donne dimoranti ne' monasteri, e conservatori di Roma è stata surrogata dall' Eminentissimo e reverendissimo vicario, in luogo della visita delle quattro basiliche, la visita della cappella interiore delli medesimi monasteri, e conservatori, e di altri tre altari, eretti, o da erigersi dentro i detti luoghi, in modo, che uno sia separato dall' altro, per trenta giorni continui, o interpolati, come sopra, ogni giorno tutti quattro.

E se alcune di esse saranno inferme, e che perciò staranno in letto, e non potranno uscire dalle loro camere, dovranno adempire in luogo di dette visite, quanto loro sarà imposto dal prudente Confessore. Notificazione dell' eminentissimo e reverendissimo vicario sotto li 3 gennaio 1750.

§ VI. Delle diversità de' confessori. Questi si riducono a cinque classi.

I. De' penitenzieri ordinari, e straordinari delle quattro basiliche, e di altre chiese deputati, e da deputarsi dall' eminentissimo e

reverendissimo sig. cardinale maggior penitenziero. *Convocatis*, § 3.

II. De' deputati, e da deputarsi dall' eminentissimo e reverendissimo sig. card. vicario, *Convocatis*, § 35, che sono li già da lui approvati, e da approvarsi ad annum sì secolari, che regolari. Notificazione dell' emin. e reverendiss. vicario sotto li 19 dicembre 1749.

III. De' regolari già approvati, e da approvarsi, come sopra, dal detto eminentissimo vicario, o suo vicegerente, e de' deputati da' superiori regolari per udire solamente le confessioni dei medesimi loro regolari. *Convocatis*, § 41.

IV. Di quelli da eleggersi per una sola volta dalle monache professe, e loro novizie, tanto in Roma, che fuori, quali possono essere i soli Confessori sì secolari che regolari di qualunque ordine, già approvati dagli ordinari de' luoghi per udire le confessioni delle monache. *Paterna Charitas*, § *Eisdem*.

V. Di quelli da eleggersi medesimamente per una sola volta da tutte le altre persone nominate di sopra al § 4, quali possono essere li soli confessori sì secolari che regolari di qualunque ordine, approvati da loro rispettivi ordinari per udire le confessioni de' secolari. *Ibid.*

Le facoltà de' suddetti confessori si riducono a tre classi.

I. Di assolvere da' casi riservati, e censure.

II. Di commutare voti semplici.

III. Di dispensare sopra alcuni impedimenti. Non però competono tutte a tutti.

§ VII. *Alli penitenzieri delle quattro basiliche, e delle altre chiese competono le seguenti facoltà, quanto all' assoluzione da' peccati riservati, e censure.*

I. Di assolvere qualunque penitente, anche regolare, benchè a questo dalla propria costituzione, o decreto, o precetto papale sia vietato di confessarsi con esteri, da qualunque peccato grave, ed enorme eccesso, anche riservato alla S. Sede, e da qualunque scomunica, ed altre ecclesiastiche censure in qualunque maniera medesimamente riservate al Papa, ed alla S. Sede, e fulminate da' sacri canoni, benchè contenute nella bolla della *Cena*, ed anche dall' eresia formale esternata, fatta però prima dal penitente in atto della confessione la secreta abjura, e purchè non abbia il complice, e se ha complice, o complici, purchè questi abitino in luogo, ove l'eresia domina impunemente. *Convocatis*, § 4 et 5.

In absolvendis Regularibus a suo ordine apostatis et fugitivis, servent modum in sua tabella præscriptum. Ibid., § 31.

Quale modo nel n. 10, della detta tabella è espresso con queste parole.

Apostatis ab ordinibus, seu religionibus approbatis, nisi post reditum ad religionem, aut saltem post reassumptum habitum Regularem cum firmo proposito, et brevi termino ad se præsentandum intra claustra superioribus

sua religionis, aut nisi ultramontani sint, aut longe distent, vel propter inopiam, vel aliud grave impedimentum statim nequeant reassumere habitum, assignari debet congruum tempus, et absolvi ad reincidentiam, et durante termino, ipsis prohibeatur exercitium suorum ordinum, si sint sacerdotes et in sacris constituti.

Ed in assolverli a censure ob suam violentam clausuram per mulierum introductionem ad malum finem, ita absolvant, ut super inhabilitate per hoc contracta ad dignitates, et officia sui ordinis consequenda, nullatenus cum eisdem dispensent. *Convocatis*, § 29.

Non possono però assolvere dalle censure occulte quei, che non hanno soddisfatta la parte lesa, cioè chi ha sofferto il danno, e non il giudice. Lettera circolare n. 66, p. 84. *Convocatis*, § 27, e non potendo per allora soddisfarla, se non promettono con giuramento di soddisfarla quanto prima. *Ibid.*

Ed in assolvere *Violantes clausuram monialium ad malum finem in casibus etiam occultis, imponant prohibitionem accedendi in posterum ad quavis monasteria, et ecclesias monialium, monendo penitentes hujusmodi, ita ipsos absolvi a censure ob relatum violationem incurris, ut si impositam istam prohibitionem non servaverint, relabuntur eo ipso in easdem censure. Ibid.*, § 28.

Nettampoco quei, che hanno libri proibiti particolarmente di autori contenuti nella bolla della *Cena*, se prima non hanno consegnati segretamente all' inquisitore, o ordinario detti libri, e non potendo allora, se non promettono di consegnarli quanto prima. *Ibid.*, § 30.

II. Di assolvere da tutte le suddette censure, benchè pubblicate, dedotte, nominalmente dichiarate, e denunciate in *Partibus* dagli ordinari de' luoghi, o da qualunque giudice. *Ibid.*, § 5.

Con che però il penitente dopo l' assoluzione debba presentare alla S. Penitenziaria la supplica con suo nome, cognome, diocesi, e narrative del fatto, per cui è incorso in detta censura, o censure, con la fede del penitenziere di averlo assoluto, acciocchè possa da quel tribunale riportare il breve in forma missi, vel remissi absoluti, secondo il di lui stile. *Ibid.*

III. Di assolvere dalle censure *ab homine*, o da qualunque giudice in *Partibus* nominalmente fulminate, ad effetto però solamente di conseguire il Giubileo dell' Anno Santo, in tal maniera, che il penitente resti dopo legato dalla medesima censura, e sia tenuto ubbidire al giudice della sentenza, e farsi da esso assolvere, nè a tal Penitente si deve far fede di essersi confessato, ed assoluto. *Ibid.*, § 6.

Avvertano però, che non ostanti le suddette ampiissime facoltà, non possono assolvere da alcuni peccati, e censure, dalle quali nè pure può assolvere, anche nel solo foro della coscienza, lo stesso eminentissimo maggiore penitenziere, secondo l' espressa mente della fel. mem. di Benedetto XIV, dichiarata nella sua costituzione :

Pastor bonus, in ordine ta 93, e sua lettera circolare num. 39, pag. 52.

E sono le seguenti.

I. Principes porro, et alios jus imperii, etiam vicario nomine habentes, ac dominia, et republicas, seu personas illorum, et illarum administrationem habentes, vel habere solitas, necnon episcopos, et alios superiores prelatos in casibus publicis, qui in prefatis litteris die Cæne Domini legi consuetis, continentur, etiamsi Romanus Pontifex propter infirmitatem, vel aliam causam ita fuisset impeditus, ut celeriter consuli non posset. Pastor bonus, § 11.

II. Minusque possit, etiam in foro conscientie tantum absolvere, vel absolvi mandare S. R. E. Card. aut alios cujuscunque qualitatis, status, gradus, conditionis, dignitatis, et praeeminentie fuerint, qui, vivente Romano Pontifice, de alio quopiam in ejus locum, post ipsius mortem eligendo, vel excludendo tractaverint, suffragia inierint, ambitusve, aut pactiones fecerint. Ibid., § 12.

III. Vel, Sede Apostolica vacante, in censuras, seu penas in litteris fel. record. Gregorii Papæ XV et Urbani VIII, etc., super electione Romani Pontificis pro tempore faciende, etc., contentas, quomodolibet incidant. Ibidem.

IV. Nec pariter possit, etiam in occultis, etiam in foro conscientie tantum, eos cujuscunque qualitatis, etc., absolvere, etc., qui astrologia judiciaria, vel per se, vel per alios de statu Reipublicæ Christianæ, sive de vita, aut morte Romani Pontificis pro tempore existentis inquirentes ejusdem Urbani VIII, pont. max. litteris, etc., contra prædicta perperantes editis contravenerint. Ibidem, § 13.

V. Nec similiter valeant in casibus publicis, etiam in iudicium non deductis, violata immunitatis, seu libertatis Ecclesiasticæ ultra tenus absolvere. Ibid., § 14.

VI. Accipientes munera a regularibus, exceptis rerum medicinalium, seu devotionis muneribus, ultra valorem decem scutorum moneta, etc., non absolvat, nisi facta restitutione, vel si eam de presenti nequeant adimplere, cum obligatione eandem, quam primum potuerint, faciendi. Questa restituzione deve farsi alla Religione, o Convento, a cui spetta di ragione. Pastor bonus, § 26.

§ VIII. Quanto alla commutazione de' Voti gli competono le facoltà.

Di commutare, dispensando, in altre opere pie tutti i voti semplici, benchè giurati, e riservati alla S. Sede. Convocatis, § 8.

Alla quale sono riservati i soli cinque seguenti.

- I. Di entrare in religione.
- II. Di perpetua continenza.
- III. Di pellegrinaggio a Gerusalemme.
- IV. Al santuario di S. Giacomo in Galizia.

V. Ed a Roma, non già alla S. Casa di Loreto, come alcuni hanno opinato. Lettera circolare n. 42, pag. 55.

Con queste limitazioni però.

I. Che circa *Votum perpetuæ castitatis non nisi mulieribus ita commutare possint ob periculum incontinentiæ, vel ob timorem pudicitie, et quidem tantummodo ad effectum nubendi, easdem monendo, facturas contra idem votum, si extra usum matrimonialem delinquant, et remansuras eodem prorsus, ac antea voto castitatis obstrictas, si marito supervixerint.* Ibid., § 9.

II. Che circa *Votum religionis eidem tantum mulieribus commutare dispensando possint ad effectum nubendi, si alterutra supra dicta causa intercesserit, ad effectum vero vitam tantum celibem in sæculo ducendi, si vel dote sufficiente ad ingrediendam Religionem careant, vel Religionis onera sufferre posse rationabiliter diffidant.* Ibid., § 10.

III. Che circa li voti penali, o preservativi dal peccato possono commutarli nel solo caso, che militi qualche circostanza, per cui potessero giudicare piu proficua la commutazione a rimuovere il peccato. Ibid., § 32.

IV. Che nei voti di perseveranza, o altri fatti in qualche congregazione, o comunità, o negli obbligatori accettati dal terzo, non possono servirsi di veruna commutazione. Ibid.

Per regola nella commutazione di qualunque de' suddetti voti, e da notarsi, che il Sommo Pontefice in concedere tale facoltà, ha aggiunta alla parola *Commutare*, l'altra *Dispensando*, perchè esigendo la sola commutazione la surrogazione in una materia maggiore, o almeno uguale, detta commutazione mista colla dispensa e capace di qualche moderata disuguaglianza fra la materia del Voto, e la materia surrogata. Lettera circolare num. 43, pag. 58.

§ IX. Quanto alle dispense dagli impedimenti gli competono le facoltà seguenti.

I. Di dispensare dalla sola irregolarità occulta, contratta unicamente per violazione di censure, tanto gli costituiti negli ordini sagri, quanto minori, benchè questi non espressi nella costituzione *Convocatis*, § 12, ma poi dichiarati nella lettera circolare. *Convocatis*, § 12, lettera circolare pag. 50, num. 66.

II. *Cum illis qui scienter vel ignoranter cum impedimento secundi, et tertii, vel tertii solius, aut tertii, et quarti, vel solius quarti gradus consanguinitatis, vel affinitatis, etiam ex copula licita provenientis, matrimonium jam contraxerunt, dummodo hujusmodi impedimentum occultum remaneat, dispensare pro foro tantum conscientie possint, ad remanendum in matrimonio.* *Convocatis*, § 13.

III. *Cum illis, qui a dataria apostolica dispensationem obtinuerunt super aliquo impedimento publico, quod tamen non sit primus, et secundus, vel secundus tantum gradus consanguinitatis, vel affinitatis ex copula licita provenientis, et pro verecundia copulam inter eos secutam in eadem dataria tacuerunt (dummodo nullitas prædictæ dispensationis ex hujusmodi reticentia proveniens occulta sit) dispensare pro foro tantum conscientie valeant,*

tam ad remanendum in matrimonio jam contracto, quam ad illud contrahendum, si nondum sit contractum. Ibid., § 14.

IV. *Dispensare item pro foro tantum conscientie valeant super impedimento occulto, tam primi et secundi, quam primi tantum, aut secundi tantum gradus affinitatis, ex copula illicita provenientis, tam in matrimonio contracto quam in contrahendo.* Ibid., § 15.

V. *Dispensare similiter pro eodem foro, tam de contracto, quam de contrahendo possint super occulto impedimento criminis, neutro tamen machinante, id est, quando solum concurrant adulterium, et fides data de matrimonio contrahendo post conjugis mortem.* Ibid., § 16.

VI. *In prædictis matrimonialium dispensationum casibus, possint etiam quocumque opus fuerit, pro foro conscientie legitimare prolem, non tamen ex adulterio susceptam.* Ibid., § 17.

VII. *Dispensare ad petendum debitum possint in casu affinitatis incestuosæ matrimonio supervenientis.* *Convocatis*, § 18.

VIII. *Ad petendum pariter debitum, illis, qui voto simplici castitatis obstricti, matrimonium contraxerunt, dispensare valeant: illos monendo, facturos contra id votum, si extra usum matrimonialem delinquant, ac remansuros eodem prorsus ac antea, voto obstrictos, si conjugum supervixerint.* Ibid., § 19.

§ X. Quanto alle dispense dalle opere ingiunte gli competono le facoltà.

I. Di dispensare li forastieri dalle 15 visite delle quattro basiliche, con ridurle almeno a tre, se a causa di povertà, o altro urgente motivo non possono trattarsi in Roma, ed anche di commutare le prescritte visite in altre opere pie ad arbitrio prudente degli stessi Penitenzieri. Ibid., § 20.

II. Di dispensare gli abitanti di Roma, e suo distretto dalle 30 visite commutandole in altre opere pie, se impediti da malattia, o altra legittima causa non possono farle, supponendo però (per non aggravar la propria coscienza) che tanto per questi, quanto per i forastieri, vi sia qualche motivo ragionevole per la dispensa. Ibid., § 21.

Avvertano però tanto essi penitenzieri, quanto qualunque altro de' soprannominati confessori.

I. Che le opere pie da surrogarsi in luogo delle visite, non siano quelle, che il penitente è per altro titolo obbligato di adempiere. Lettera circolare num. 53, pag. 69.

II. Che non possono dispensare veruna delle altre opere ingiunte, cioè confessione, comunione, e orazione, che possono separarsi dalle suddette visite. Ibid., num. 53, pag. 67.

III. Che si possono servire di tutte le suddette facoltà con quei penitenti solamente, che hanno sincero, e serio animo di conseguire il Giubileo. *Convocatis*, § 24, e che si confessano a questo fine.

IV. Che debbono servirsene da per se stessi, e non per intermedia persona, nel solo foro della coscienza, e nel solo atto della

Sagramentale Confessione, e nelle basiliche, e chiese rispettivamente loro destinate, purchè non si tratti d' infermi. Ibid., § 4 et 25.

Eccettuati, quanto all' udire le confessioni in chiesa, li confessori regolari destinati per le confessioni de' loro religiosi, le quali possono udire dentro i propri conventi, e case. Ibid., § 41.

V. Che non debbono, nè possono tralasciar d' imporre la salutare penitenza col pretesto, che il penitente è disposto a prendere l' Indulgenza, dal che poi nasce l' obbligo del penitente di doverla adempiere. Ibid., § 26. Lettera circolare num. 65, pag. 83.

Per regolamento della quale penitenza dovranno leggere quanto circa essa s' insinua dal S. concilio di Trento. Sess. 14, cap. 8, de Pœnit.

VI. Che non ostanti le suddette amplissime facoltà: *Nulli penitus confessario dari in præsentibus Jubilæo, aut in quovis alio facultatem absolventi complicem in quolibet inhonesto contra sextum præceptum peccato.* *Convocatis*, § 23, a tenore della Costituzione di nostro Signore. *Constit. 20, Sacramentum Pœnitentiæ, § Demum* sotto il 1. Giugno 1741, *prohibemus ne aliquis eorum extra casum extremæ necessitatis, nimirum in ipsius mortis articulo, et deficiente tunc quocumque alio sacerdote, qui confessarii munus obire possit, confessionem sacramentalem personæ complicis in peccato turpi atque inhonesto contra sextum Decalogi præceptum commissio excipere audeat, sublata propterea illi ipso jure quacumque auctoritate et jurisdictione ad qualemcunque personam ab hujusmodi culpa absolvendam adeo quidem, ut absolutio, siquam impertierit, nulla atque irrita omnino sit, tamquam impertita a Sacerdote qui jurisdictione et facultate ad valide absolvendum necessaria privatus existat, quam ei per præsentibus has nostras adimere intendimus: et nihilominus, si quis confessarius secus facere ausus fuerit, majoris quoque excommunicationis pœnam, a qua absolvendi potestatem nobis solis, nostrisque successoribus duntaxat reservamus, ipso facto incurrat.* E nella dichiarazione sopra la medesima Costituzione. *Constit. 120. Apostolici muneris, § 3*, sotto li 8 febbrajo 1745. *Porro, si casus urgentis qualitas, et concurrentes circumstantiæ, quo vitari non possint, ejusmodi fuerint, ut alius sacerdos ad audiendam constitutæ in dicto articulo personæ confessionem vocari, aut accedere sine gravi aliqua exortura infamia, vel scandalo nequeat, tunc alium sacerdotem perinde haberi, censerique posse, si revera abesset atque deficeret: ac proinde in eorum statu non prohiberi socio criminis sacerdoti absolutioem penitenti ab eo quoque impertiri. Sciat autem complex ejusmodi sacerdos, et serio animadvertat, fore se reipsa coram Deo, qui irrideri non potest, reum gravis adversus prædictam nostram constitutionem inobedientiæ, lalisque in ea pœnis obnoxium, si prædictæ infamiae, aut scandali pericula sibi ultro ipse confingat, ubi non sunt: Imo intelligat teneri se graviter hujusmodi pericula,*

quantum in se erit, antevertere, vel remove, opportunis adhibitis mediis, unde fiat, ut alteri cuius sacerdoti locus pateat illius confessionis, absque ullius infamia, vel scandalo audiendæ. Ita enim ipsum teneri vigore memoratæ nostræ constitut. declaramus, et nunc quoque ita ipsi faciendum esse districtè mandamus et præcipimus.

§ XI. *Alli confessori deputati, e da deputarsi dall' eminentissimo, e reverendissimo vicario competono le facoltà. Quanto alla assoluzione da' casi riservati, e censure.*

I. Di assolvere i loro penitenti (non però Regolari) da qualunque grave, ed enorme peccato, e da qualunque censura, purchè sia occulta, fulminata da' sacri canoni, anche riservata al Papa e S. Sede, e contenuta nella bolla della *Cena*, non però dall' eresia formale esternata, *Convocatis*, § 36 et 37.

Avvertendo, che nell' assolvere *Fractores clausuræ monialium ad malum finem*, e chi ha letto libri proibiti, particolarmente di autori contenuti nella bolla della *Cena*, debbono osservare le medesime regole, che i penitenzieri, come sopra al § 7.

Debbono inoltre avvertire, che in vigore delle suddette facoltà non possono assolvere da' casi, e censure, benchè occulte, e molto meno pubbliche, riservate agli ordinari de' luoghi, se il penitente fosse venuto a Roma appostatamente, non a fine di conseguire il Giubileo, ma per esimersi dalla giurisdizione del suo ordinario, per il motivo, che nelle suddette facoltà non viene fatta special menzione di questa, a tenore del Decreto della sagra congregazione del Concilio sotto li 16 settembre 1649, e della costituzione di Clemente X. *Constitut. Superna Magni Patris*, § 7, sotto li 20 maggio 1670.

E per questo l' eminentissimo vicario nella sua notificazione sotto li 19 dicembre 1749, in cui deputa i confessori per l' Anno Santo, dà espressa facoltà ai medesimi, durante detto Anno, di assolvere nel foro della coscienza, tanto dal peccato, che dall' interdetto a lui riservati, quei che in tempo debito non hanno adempito il precetto pasquale, come anche dalla scomunica incorsa per aver preso da altri, o rispettivamente dato il bigliettino della comunione pasquale, purchè il Reo non sia denunciato.

§ XII. *Quanto alla commutazione de' voti.*

Possono commutare, dispensando, in altre opere pie qualunque voto semplice, anche giurato, ed anche riservato alla S. Sede, eccettuati li due di perpetua castità, e d'ingresso in religione. *Convocatis*, § 37, ed eccettuati ancora i voti di Perseveranza, o altri soliti farsi in qualche congregazione, o comunità, e gli obbligatori accettati da un terzo, come si è detto nel § 8.

Dovendosi osservare le medesime regole nei voti penali, e preservativi dal peccato, e nella commutazione di qualunque altro voto, quali sono tenuti osservare li penitenzieri, come nel suddetto, § 8.

§ XIII. *Quanto alle dispense.*

Non gli competono altre facoltà, che di dispensare, e commutare le sole visite delle quattro basiliche, nello stesso modo che competono a' penitenzieri. *Ibid.*, § 39, come nel § 10, con tutte le altre osservazioni ivi notate.

§ XIV. *Alli confessori regolari, approvati dal signor cardinale vicario, o suo vicegerente, insieme deputati da' loro superiori regolari, per udire le sole confessioni de' propri loro religiosi, come sopra ad § VI.*

Competono le stesse facoltà, sì per l' assoluzione da' casi riservati, e censure, che per la commutazione de' voti, e dispense delle visite, che competono ai confessori sì secolari che regolari deputati, e da deputarsi dall' eminentissimo vicario, da servirsene però solamente, colli religiosi dello stesso loro ordine dentro li propri conventi, e case. *Ibid.*, § 41.

Ed inoltre possono dispensare i medesimi loro religiosi costituiti in ordini sacri, e minori dalla irregolarità contratta per violazione di censure, purchè sia occulta. *Ibid.*, § 42.

Non possono però senza speciale facoltà de' loro prelati regolari assolvere i loro religiosi da' casi, e censure riservate alli medesimi per la ragione detta nel § XI.

Agl' altri confessori approvati dal signor cardinal vicario, sì secolari che regolari, ma non *ad annum*, durante l' Anno Santo, nulla si dà, e nulla si leva. Lett. circ., n. 89, p. 122.

Si avverte inoltre, che i confessori regolari per poter godere delle facoltà rispetto a' loro religiosi, debbono essere non solamente deputati dai loro superiori, ma insieme approvati dall' eminentissimo vicario, o suo vicegerente.

§ XV. *Alli confessori da eleggersi dalle Monache professe, e loro Novizie, competono le facoltà.*

I. Di assolverle da qualunque peccato, e delitto, quantosivoglia grave, ed enorme, benchè riservato alla S. Sede, e contenuto nella bolla della *Cena*. *Paterna charitas*, § *Eisdem*.

II. Di commutargli, dispensando, qualunque voto semplice, anche giurato, fatto dopo la solenne professione, quantunque il di lui adempimento sia compatibile con l' osservanza regolare. *Ibid.* Giacchè secondo l' opinione di S. Tommaso 2, 2, q. 88, art. 12, ad 1, in 4, dist. 38, q. 1, art. 4; quæstiunc. 4, in corp., colla comune, per la decretale di Alessandro III. Cap. *Scripturæ* 4, de Voto, gli altri voti fatti prima restano sciolti in virtù di essa professione.

§ XVI. *Alli confessori da eleggersi dalle altre persone nominate nel § 4.*

Competono le medesime facoltà, che a' confessori da eleggersi dalle monache professe,

circa l' assoluzione da' peccati riservati, e censure; e circa la commutazione de' voti colle sole persone nominate del detto § 4, a tutto il n. 5, non però riservati al Sommo Pontefice, e S. Sede. *Paterna charitas*, § *Eisdem*.

Avvertendo, che nè gli uni, nè gli altri confessori fuori di Roma possono assolvere da casi riservati ai loro rispettivi ordinari, senza espressa facoltà de' medesimi, non intendendosi questa compresa nella generale concessione di assolvere da' casi riservati alla S. Sede, come si è detto nel § XI, e perciò la fel. me. di Bened. XIV, esorta i detti ordinari ad esser facili in accordare tale facoltà. *Ibid.* § *Cæterum*.

Ut porro qui extra Urbem sunt sciant quas facultates confessarii catholici orbis Benedictus XIV tempore Jubilei indulserit, addendam duximus pastorem epistolam Petri Aloysii card. Carafa Albanensis episcopi ad suæ dioceseos confessorios datam, ab eodem doctissimo P. Ubaldo Giraldis a S. Cajetano Shol. Piar. non inconcinne extensam.

PIER LUIGI

Per la misericordia di Dio vescovo d' Albano della S. R. C. card. Carafa a' RR. confessori secolari, e regolari della nostra Diocesi, salute e benedizione nel Signore.

Ricordevoli dell' avvertimento, che nello scorso secolo lascio scritto un dottissimo, e zelantissimo vescovo, circa la premurosa cura, che debbono avere i vescovi per l' esatta amministrazione del sacramento della penitenza: *Non solum debet episcopus confessorios approbare, sed iterum eisdem monita, et instructiones tradere, quibus rite, decenter ac ex tanti sacramenti majestate congruenter administretur.* Pax Jordan. lib. III, tit. 4, 144. Ci siamo conosciuti obbligati per debito strettissimo del nostro pastorale ministero di promulgare questa Istruzione diretta alli confessori della nostra diocesi, sì secolari che regolari, nella quale poniam loro sotto gl' occhi le varie, ed amplissime facoltà dalla paterna apostolica liberalità di nostro Signore benignamente ad essi concesse, nella estensione a tutti i fedeli dimoranti fuori di Roma dell' universal Giubileo, da durare per mesi sei, già danoi pubblicato sotto questo stesso giorno, acciocchè possano bene intendere quali sieno, ed a quanto si stendano, per farne quell' uso, che sia e uniforme alla mente della Santità Sua, e proficuo alla salute spirituale de' loro penitenti.

§ I. Della varietà de' confessori.

Ma prima di esporre la varietà delle medesime facoltà, e spiegarne l' intelligenza, ed uso, siccome li confessori, a' quali sono queste concesse, durante il detto semestre, sono di due specie.

Una di quegli, i quali possano, per una sola volta eleggersi dalle monache, e loro novizie.

L' altra, di quegli, i quali possono eleg-

gersi da qualunque altra persona, sì secolare che regolare.

Così stimiamo cosa necessaria parlare degli uni, e degli altri, perchè sappiasi, quali sieno gli eleggibili, quali nò.

Gli eleggibili dalle monache, e loro novizie, sono li soli da noi approvati, o da approvarsi, sì secolari, che regolari, per udire le confessioni delle monache, non solamente di quel monastero, del quale sono attuali confessori, ma eziandio di qualunque monastero esistente nella nostra diocesi. *Constit. Bened. Deus*, § *Insuper*.

Gli eleggibili poi da tutte le altre persone, che non sono nè monache, nè loro novizie, sì laiche come ecclesiastiche, secolari, e regolari di qualunque ordine, congregazione, ed istituto, anche degne d' individua, e speciale menzione, e benchè rispetto alle persone regolari, fosse loro espressamente proibito da' propri statuti, leggi, usi, e consuetudini, eziandio valevoli per giuramento, e conferma della Santa Sede, o costituzioni apostoliche, di confessarsi fuori della propria religione, sono quelli soli, sì secolari, che regolari da noi medesimamente approvati, o da approvarsi, per udire le confessioni de' secolari in qualunque luogo della nostra diocesi. *Ibidem*, § *Insuper*.

E qui, per maggior quiete de' nostri confessori, sì secolari, che regolari approvati per udire le Confessioni de' secolari, dichiariamo, che quantunque sieno presentemente approvati con la restrizione, che non possano udire le confessioni, se non che in quel determinato luogo, o Chiesa da noi loro assegnata, nulladimeno, durante questo semestre del Giubileo, possono udirle in qualunque luogo, o Chiesa della nostra diocesi, usate però le dovute convenienze con li rettori delle Chiese.

Benchè poi abbiamò di tutti i nostri confessori quel concetto, e stima, che merita il loro sublime stato, e divino ministero, non possiamo tuttavia omettere di richiamare alla loro memoria quello stesso, che gli ricorda nostro Signore, cioè, che non ostanti le amplissime facoltà da se concesse per una tale elezione, niuna delle sudd. persone può eleggersi per confessore quello, con cui è complice di qualunque peccato contra il sesto precetto, per riceverne l' assoluzione, e nettampoco ha questi autorità di assolverla. *Const. Bened. Deus*, § *Non intendimus*.

§ II. *Delle varie facoltà concesse a' confessori.*

Venendo ora alle facoltà concesse agli uni, e agli altri confessori, quelle si riducono a quattro classi, nella enumerazione delle quali osserveremo l' ordine stesso tenuto da Nostro Signore nella citata costituzione: *Benedictus Deus*, cioè:

I. Di dispensare le visite agl' impotenti, e la comunione sacramentale alli fanciulli di essa incapaci.

II. Di assolvere da' casi riservati e censure.